
PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

adottata ai sensi dell'art. 2391-*bis* del Codice Civile e dell'art. 4 del Regolamento Consob in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, così come successivamente modificata

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. nella riunione del 11 novembre 2010 -
aggiornata in data 28 agosto 2012 e in data 28 ottobre 2016.

INDICE

1. PREMESSE	4
1.1. Ambito di applicazione e casi di esclusione	4
1.2. Definizioni.....	5
1.3. Identificazione delle Parti Correlate.....	6
2. DATABASE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	6
2.1. <i>Database</i> delle operazioni con Parti Correlate	6
2.2. Raccordo con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis TUF.....	7
3. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	7
3.1. Operazioni di maggiore rilevanza	7
3.2. Operazioni ordinarie, concluse a condizioni standard o di mercato	8
3.3. Operazioni concluse da Società Controllate italiane o estere con Parti Correlate.....	9
3.4. Operazioni da concludere con o tra Società Controllate e Collegate	9
4. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	9
4.1 Parere preventivo del Comitato	9
4.2. Operazioni di competenza di amministratori e/o dirigenti muniti di delega	10
4.3. Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione	10
4.4. Procedura d'urgenza per le Operazioni non di competenza assembleare	11
4.5. Operazioni di competenza dell'assemblea	12
4.6 Delibere-quadro	13
5. INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	13
6. DISPOSIZIONI FINALI.....	14
6.1. Controllo sul rispetto della Procedura.....	14
6.2. Adozione e modifica delle procedure	14
6.3. Entrata in vigore	15
Allegato A – Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali	16
Allegato A.1 - Tipologia delle Parti Correlate.....	18
Allegato B - Tipologia Operazioni.....	19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice Civile	<i>Codice civile, con particolare riferimento all'art. 2391-bis</i>
TUF	<i>Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni)</i>
Regolamento Emittenti	<i>Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).</i>
Regolamento	<i>Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 e successive modifiche e integrazioni)</i>
Com. DEM/10078683	<i>Comunicazione Consob del 24/09/2010 – “Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”</i>
Regolamento CE n. 1606/2002	<i>Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali</i>
Codice di Autodisciplina	<i>Codice di Autodisciplina delle società quotate redatto dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana (versione luglio 2015)</i>
MAR	<i>Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014</i>

1. PREMESSE

Il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 recante «*Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia*» ha introdotto, nell'art. 2391-*bis* del codice civile¹, una specifica disciplina in materia di operazioni con parti correlate effettuate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, demandando alla potestà regolamentare della Consob la definizione dei "principi generali" sulla base dei quali gli organi di amministrazione delle menzionate società devono adottare procedure atte a disciplinare, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza sostanziale e procedurale, le operazioni in esame.

Dando attuazione alla menzionata delega, la Consob ha approvato in data 12 marzo 2010, con delibera n. 17221, il regolamento sulle operazioni con parti correlate.

Le disposizioni di cui al menzionato Regolamento, volte a disciplinare la trasparenza informativa nei confronti del mercato e i principi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale per la realizzazione di operazioni con parti correlate, si affiancano, da un lato, ai principi generali in tema di doveri degli amministratori in conflitto di interessi contenuti nell'art. 150 del TUF e ai principi di correttezza procedurale presenti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate e, dall'altro, agli obblighi di informativa contabile previsti, per tale tipologia di operazioni, dalle disposizioni in materia di bilancio contenute nel codice civile (artt. 2423 e ss.) e negli artt. 77 e ss. del Regolamento Emittenti.

La finalità primaria del Regolamento è quella di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi contrastando eventuali abusi che possano scaturire da operazioni in potenziale conflitto d'interesse effettuate con parti correlate. Il Regolamento prevede un organico insieme di norme contenente:

- i. i principi in materia di procedure che le società devono adottare al fine di assicurare condizioni di correttezza nell'intero processo di realizzazione delle operazioni con parti correlate;
- ii. gli obblighi in tema di informativa al mercato per tale tipologia di operazioni.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. (di seguito "Elica" o la "Società") nella riunione dell'11 novembre 2010, ha adottato la presente procedura (la "**Procedura**"), con il parere favorevole degli Amministratori Indipendenti, appositamente incaricati dal Consiglio di Amministrazione in data 6 agosto 2010. I predetti consiglieri indipendenti sono stati identificati come tali dal Consiglio di Amministrazione di Elica, in conformità al Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui la Società aderisce ai sensi dell'art.123-*bis*, TUF.

1.1. Ambito di applicazione e casi di esclusione

1.1.1. La Procedura è volta a disciplinare - in conformità al disposto dell'art. 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento e loro eventuali successive modifiche - le operazioni con parti correlate, poste in essere direttamente dalla Società o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse.

1.1.2. Le disposizioni di cui alla Procedura non si applicano, fermo quanto previsto dall'art. 154-*ter* TUF:

¹ L'art. 2391-*bis* del cod. civ. ("Operazioni con parti correlate") prevede quanto segue:

"1. Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

2. I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea".

-
- a) alle operazioni con Parti Correlate di importo esiguo, per tali intendendosi quelle che hanno un impatto trascurabile sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo Elica, identificate nelle operazioni il cui controvalore non superi, anche in via cumulata, Euro 500.000 (cinquecentomila);
 - b) alle operazioni con Parti Correlate rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di Elica, purché tali operazioni siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
 - c) alle operazioni di società controllate di Elica con altre parti correlate di Elica, a condizione che nessun amministratore o dirigente con responsabilità strategiche di Elica abbia esaminato o approvato preventivamente l'operazione (punto 3.3. della Procedura);
 - d) alle operazioni da eseguire con o tra società controllate e collegate, a condizione che non siano ravvisabili interessi qualificati come significativi con altre Parti Correlate della Società, (punto 3.4. della Procedura);
 - e) ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea dei soci di Elica ai sensi dell'art.114-*bis*, TUF, e relative operazioni esecutive;
 - f) alle deliberazioni, diverse da quelle sottoposte all'assemblea ai sensi dell'art. 2389, primo comma del codice civile e dell'art. 2402 del codice civile, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - i. Elica abbia adottato una politica di remunerazione, sottoposta all'approvazione dell'assemblea;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti;
 - iii. la remunerazione assegnata a ciascun amministratore o dirigente con responsabilità strategiche risulti coerente con la politica adottata.

Le disposizioni di cui alla Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, né alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;

1.2. Definizioni

Ai fini della presente Procedura si intendono per:

- **“Amministratori Indipendenti”**: gli amministratori riconosciuti come tali dalla Società in applicazione dei principi e dei criteri previsti dal Codice di Autodisciplina, cui la Società aderisce ai sensi dell'art.123-*bis*, TUF;
- **“Amministratori non Correlati”**: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate;
- **“Comitato”**: il comitato competente ad esprimersi sulle Operazioni con Parti Correlate ai sensi del punto 4.1. della Procedura, corrispondente al Comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi istituito in conformità al Codice di Autodisciplina cui la Società aderisce ai sensi dell'art.123-*bis*, TUF, composto da 3 amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti.
- **“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- **“Dirigenti con responsabilità strategiche”**: oltre agli amministratori e sindaci di Elica, i dirigenti di Elica indicati nella Relazione sulla Remunerazione;
- **“Gruppo Elica”**: il gruppo di società facente capo alla Società;

-
- “**Operazioni Ordinarie**”: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, come individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'**Allegato B**;
 - “**Operazioni di maggiore rilevanza** ”: le Operazioni con Parti Correlate individuate al punto 3.1. della Procedura;
 - “**Operazioni con Parti Correlate**” (o “**Operazioni**”): le operazioni definite come tali nell'**Allegato A**.
 - “**Parti Correlate**”: i soggetti ricompresi nelle definizioni indicate nell'**Allegato A** e sulla base di tali definizioni, le tipologie di soggetti individuati nell'**Allegato A.1**.
 - “**Soci non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.
 - “**Società collegate**”: entità, anche senza personalità giuridica (come nel caso di società di persone), in cui la Società eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.
 - “**Società controllate**”: entità, anche senza personalità giuridica (come nel caso di società di persone), controllate dalla Società.
 - “**Referente Interno**”, si intende il referente interno per le operazioni con parti correlate, individuato dal Consiglio di Amministrazione nel “*Consolidated Report Manager*”.

1.3. Identificazione delle Parti Correlate

La Società ha istituito un *database*, in formato elettronico, contenente l'identificazione anagrafica delle Parti Correlate (il “*database* Parti Correlate”).

Il *database* Parti Correlate è tenuto ed aggiornato a cura del Referente Interno, con il supporto della funzione *Legal & Corporate Affairs*, i quali provvedono:

- al censimento delle Parti Correlate sulla base delle informazioni e della documentazione a disposizione della Società;
- a richiedere alle Parti Correlate i dati e le informazioni per l'aggiornamento del *database* Parti Correlate;
- annualmente, a richiedere alle Parti Correlate la conferma ovvero l'aggiornamento dei dati e delle informazioni in precedenza forniti;
- ad aggiornare il *database* con i dati e le informazioni raccolti.

E' onere delle Parti Correlate informare il Referente Interno e/o il Responsabile della Funzione *Legal & Corporate Affairs* di ogni variazione o aggiornamento dei dati e informazioni già comunicati.

Il Referente Interno provvede a mettere il *database* Parti Correlate a disposizione delle Direzioni Aziendali e delle Società Controllate.

2. DATABASE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

2.1. Database delle operazioni con Parti Correlate

2.1.1. Elica istituisce il *database*, in formato elettronico, delle Operazioni con Parti Correlate (il “*database* OPC”). Il *database* OPC è alimentato dal Referente Interno sulla base delle informazioni allo stesso fornite.

2.1.2. A tal fine le Direzioni e/o l'Amministratore Delegato devono comunicare al *Chief Financial Officer* l'eventualità che si realizzino Operazioni con Parti Correlate; quest'ultimo provvederà ad informare il Referente Interno.

2.2. Raccordo con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis TUF

Il Referente Interno, d'intesa con il dirigente preposto alla predisposizione dei documenti contabili societari, assicura il coordinamento tra la Procedura e le procedure amministrativo-contabili di cui all'art.154-bis, TUF.

3. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

3.1. Operazioni di maggiore rilevanza

3.1.1. Elica, in quanto società di minori dimensioni, si avvale della facoltà, di cui all'art. 10, comma 1, del Regolamento, applicando anche alle operazioni di maggiore rilevanza procedure conformi all'art. 7, Regolamento.

3.1.2. Sono ritenute Operazioni di maggiore rilevanza ai fini della presente Procedura, le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla **soglia del 5%**:

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

3.1.3. Ai fini di cui al successivo punto 5.2, il *Chief Financial Officer* verifica, sulla base delle informazioni ricevute, l'eventuale superamento della soglia di uno degli indici di rilevanza di cui al precedente punto 3.1.2. riferito:

- a singole Operazioni;

-
- a Operazioni tra loro omogenee concluse o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società.

Ai fini di cui al successivo punto 5.2. rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni escluse ai sensi del punto 1.1. della Procedura.

Il *Chief Financial Officer* determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti al precedente punto 3.1.2., ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie sopra previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Il *Chief Financial Officer* comunica tempestivamente alla Funzione *Investor Relations Manager*, dopo l'approvazione dell'Operazione di maggiore rilevanza, le informazioni ed i documenti necessari all'assolvimento degli obblighi informativi di cui al successivo punto 5, incluse le informazioni relative a operazioni di competenza assembleare.

3.1.4. Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate ai fini di cui al successivo punto 5.2., siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici al precedente punto 3.1.2. e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, il *Chief Financial Officer* lo segnala all'Amministratore Delegato. L' Amministratore Delegato potrà richiedere alla Consob di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici; a tal fine, saranno comunicate alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta, prima della conclusione delle trattative.

3.2. Operazioni ordinarie, concluse a condizioni standard o di mercato

3.2.1. Elica si avvale della facoltà di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), del Regolamento e pertanto non applica la Procedura e, relativamente alle Operazioni di maggiore rilevanza, gli obblighi informativi di cui ai punti da 5.1. a 5.7. della Procedura, alle Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

3.2.2. Il *Chief Financial Officer* valuta, prima dell'approvazione o esecuzione di un'Operazione, se l'Operazione:

- a) appartiene ad una delle tipologie rientranti nell'attività operativa di cui all'allegato B della Procedura e/o comunque rientra nell'esercizio ordinario dell'attività operativa;
- b) è da concludere a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Per quanto riguarda la valutazione di cui sub a), il *Chief Financial Officer* prenderà in considerazione, almeno, i seguenti fattori:

- non estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività operativa tipica di Elica;
- assenza di ricorrenza della tipologia di operazione negli ultimi 12 mesi;
- dimensione eccessiva dell'operazione rispetto alla dimensione media delle operazioni rientranti nell'attività operativa;
- inusualità dei termini e delle condizioni contrattuali, rispetto sia alle prassi di mercato che all'operatività di Elica.

Per quanto riguarda la valutazione di cui sub b), il *Chief Financial Officer* prenderà in considerazione, almeno, i seguenti fattori:

- mancato scostamento dalle condizioni di prezzo praticabili sul mercato a/da controparti terze;
- parametri finanziari di usuale utilizzo nei contratti di mutuo e finanziamento;
- in caso di servizi amministrativi prestati a società Controllate e/o Collegate, la coerenza delle condizioni praticate con la struttura dei costi sostenuti da Elica per la prestazione di tali servizi;
- compatibilità delle condizioni praticate con la struttura dei costi standard di produzione di Elica.

Il *Chief Financial Officer* ha facoltà di richiedere al soggetto proponente l'Operazione e alle Direzioni competenti ogni informazione ritenuta utile all'accertamento del carattere di ordinarietà dell'operazione. In caso di impossibilità di esprimere un giudizio in tal senso, il *Chief Financial Officer* dispone la non esclusione dell'Operazione dalla Procedura.

3.2.3. Nel caso in cui l'Operazione ordinaria conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard sia "di maggiore rilevanza" ai sensi del punto 3.1.2, il *Chief Financial Officer*, ai fini di cui al successivo punto 5.9., fornisce tempestivamente alla funzione *Investor Relations Manager* le informazioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), i), Regolamento e precisamente: controparte, oggetto e corrispettivo dell'operazione.

3.3. Operazioni concluse da Società Controllate italiane o estere con Parti Correlate

3.3.1. Qualora, in conseguenza dell'approvazione di politiche di gruppo diverse dalle attuali o di circostanze particolari, un'Operazione di una Società Controllata con una Parte Correlata di Elica venga sottoposta all'esame preventivo o all'autorizzazione di Elica o di un suo esponente aziendale a tale Operazione sarà applicata la Procedura.

3.3.2. Elica impartisce alle proprie Società Controllate, ai sensi dell'art. 17, Reg. 596/2014, nonché dell'art. 114, comma 2, TUF (per quanto applicabile), le disposizioni occorrenti affinché le stesse provvedano ad inviare tempestivamente le informazioni necessarie, anche ai fini del rispetto degli eventuali obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento.

3.4. Operazioni da concludere con o tra Società Controllate e Collegate

3.4.1. Elica si avvale della facoltà di cui all'art. 14, comma 2, Regolamento per tutte le Operazioni da concludere con o tra le Società Controllate da Elica o alla stessa Collegate, nelle quali non siano ravvisabili interessi qualificati come significativi di altre Parti Correlate di Elica.

L'interesse significativo può derivare:

- dalla detenzione di una quota della Società Controllata, non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- dalla condivisione con la Società Controllata di amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche destinatari di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di sistemi di remunerazione variabili, dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta, nel caso in cui tale remunerazione rappresenti più del 30% della remunerazione complessiva del destinatario.

Qualora si riscontri un interesse significativo di una Parte Correlata di Elica in tali società, alle Operazioni da concludere con esse sarà applicata la presente Procedura.

4. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Parere preventivo del Comitato

4.1.1. Le Operazioni con Parti Correlate rientranti nell'ambito di applicazione della Procedura sono approvate, previo parere non vincolante del Comitato sull'interesse sociale al loro compimento, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del Regolamento (di seguito "Parere").

4.1.2. L'Amministratore Delegato o il *Chief Financial Officer*, almeno 5 giorni prima del perfezionamento contrattuale dell'Operazione (se di competenza di un amministratore esecutivo o di un dirigente investito di delega) o della riunione del Consiglio di Amministrazione che esamina l'Operazione, ne informa il Presidente del Comitato.

Il Comitato ha 5 giorni di tempo per riunirsi ed emettere il proprio parere motivato.

Il Comitato riceve almeno le seguenti informazioni/documentazione relativi all'operazione:

- le caratteristiche dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempi di pagamento etc.);
- le motivazioni economiche dell'operazione;
- la descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;

-
- le modalità di determinazione del corrispettivo nonché valutazioni di congruità dello stesso, rispetto ad analoghe operazioni di mercato; in caso di ricorso al parere di un esperto indipendente, la relazione di quest'ultimo, corredata degli elementi di determinazione del giudizio di congruità del corrispettivo;
 - qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato ha facoltà di richiedere, al Referente Interno, al *Chief Financial Officer*, ai direttori competenti e all'Amministratore Delegato ogni informazione e dato ritenuti utili per il rilascio del Parere.

4.1.3. Ai fini del rilascio del Parere il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese di Elica, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. L'intervento degli esperti indipendenti non deve comportare una spesa superiore a Euro 10.000 per singola operazione, ovvero superiore al 0,2% della singola Operazione.

4.1.4. Si considera parere favorevole del Comitato il parere condizionato al compimento, da parte di Elica, delle azioni suggerite dal Comitato. Si considera, inoltre, parere favorevole il parere condizionato all'effettivo verificarsi di eventi e circostanze espressamente indicati dal Comitato. In tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni deve essere fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

4.1.5. Qualora un componente del Comitato risulti essere Parte Correlata o correlato alla controparte dell'Operazione oggetto di Parere, deve portare a conoscenza degli altri componenti tale circostanza e deve astenersi, da quel momento, dall'accedere alle informazioni riguardanti l'operazione e dal rilascio del Parere. In tal caso, il Parere deve essere sottoscritto da entrambi i componenti non correlati.

Qualora non risultino presenti nel Comitato almeno due amministratori indipendenti non correlati, la Società adotterà presidi equivalenti a quelli di cui *sub* 4.1.1. a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione quali, a titolo esemplificativo, il ricorso a parere rilasciato da un esperto indipendente o dal Collegio Sindacale.

4.1.6. Il Comitato ha facoltà di richiedere che l'operazione (ad esempio se di maggiore rilevanza) sia approvata dal Consiglio di Amministrazione.

4.2. Operazioni di competenza di amministratori e/o dirigenti muniti di delega

4.2.1. Ove un'Operazione rientri nei poteri e nelle deleghe di un amministratore esecutivo o di un dirigente di Elica, quest'ultimo fornisce tempestivamente al *Chief Financial Officer*, gli elementi informativi necessari al compimento delle valutazioni di competenza del *Chief Financial Officer* stesso e all'attivazione della eventuale richiesta di parere al Comitato ai sensi del punto 4.1. della Procedura.

In caso di Operazione rientrante nell'attività operativa, da concludere a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, l'amministratore esecutivo o il dirigente forniscono al *Chief Financial Officer* ogni elemento utile alla valutazione.

L'eventuale Parere del Comitato è comunicato all'amministratore esecutivo o al dirigente a cura del *Chief Financial Officer*.

4.2.2. A cura dell'Amministratore Delegato – con il supporto del *Chief Financial Officer* - deve essere fornita una completa informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni soggette al Parere del Comitato, da trasmettere al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale.

4.2.3. Ove si proceda al compimento dell'Operazione pur in presenza di Parere negativo del Comitato espresso ai sensi del punto 4.1., si applica il punto 4.3.5. della Procedura.

4.3. Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione

4.3.1. Nel caso di Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Parere di cui al punto 4.1 della Procedura è richiesto dall'Amministratore Delegato o dal *Chief Financial Officer*.

4.3.2. L'Amministratore Delegato, almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sul compimento o autorizzazione dell'Operazione, avvalendosi della collaborazione del *Chief Financial Officer*, trasmette agli Amministratori la seguente documentazione:

- le caratteristiche dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempi di pagamento etc.)
- le motivazioni economiche dell'operazione;
- la descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- le modalità di determinazione del corrispettivo nonché valutazioni di congruità dello stesso, rispetto ad analoghe operazioni di mercato; in caso di ricorso al parere di un esperto indipendente, la relazione di quest'ultimo, corredata degli elementi di determinazione del giudizio di congruità del corrispettivo;

nonché, al più tardi nel corso della riunione consiliare, informa gli amministratori circa il Parere non vincolante del Comitato.

La documentazione sopra indicata è dovuta anche nel caso in cui l'Operazione sia di competenza dell'assemblea e il Consiglio di amministrazione approvi la relativa proposta da sottoporre all'assemblea.

4.3.3. Il verbale della deliberazione di approvazione dell'Operazione o i documenti conservati agli atti della Società devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.3.4. A cura dell'Amministratore Delegato – con il supporto del *Chief Financial Officer* - deve essere fornita una completa informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni, da trasmettere al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale.

4.3.5. In caso di Operazioni approvate in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato ai sensi del precedente punto 4.1., fermo quanto previsto dall'articolo 17, MAR, a cura dell'Amministratore Delegato o soggetto dallo stesso delegato, deve essere predisposto un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Il documento informativo deve essere pubblicato entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Nel medesimo termine il Parere negativo è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

4.4. Procedura d'urgenza per le Operazioni non di competenza assembleare

4.4.1 Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, nei casi in cui l'Operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, in caso di urgenza, fermo quanto previsto dal punto 5. della Procedura, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto ai precedenti punti 4.1., 4.2. e 4.3. a condizione che:

- a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato (o del comitato esecutivo, ove istituito), il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui al punto 5. della Procedura;

-
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

4.5. Operazioni di competenza dell'assemblea

4.5.1. Quando un'Operazione con Parti Correlate è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le seguenti regole:

- a) prima dell'approvazione dell'Operazione, il Comitato esprime un motivato Parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Si applica il punto 4.1. della Procedura;
- b) all'assemblea devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete ed adeguate; qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro;
- c) i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- d) l'Amministratore Delegato assicura una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle Operazioni.

4.5.2. In caso di Operazioni approvate in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato ai sensi del precedente punto 4.1., fermo quanto previsto dall'articolo 17, MAR, a cura dell'Amministratore Delegato, o soggetto dallo stesso delegato, deve essere predisposto un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Il documento informativo deve essere pubblicato entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Nel medesimo termine il Parere negativo è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

4.5.3. Qualora, in relazione a un'operazione "di maggiore rilevanza", la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, l'Operazione non può essere compiuta qualora la maggioranza di Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'Operazione può essere impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

4.5.4. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi del punto 5 della Procedura, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento.

4.5.5. Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dal punto 5 della presente Procedura, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dai precedenti punti 4.5.1., 4.5.2. e 4.5.3., a condizione che:

- a) l'organo che convoca l'assemblea chiamata a deliberare, predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- b) l'organo di controllo riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza;
- c) la relazione e le valutazioni di cui alle lettere a) e b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui al punto 5.1. della presente Procedura.

Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi della precedente lettera b) sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al precedente punto 4.5.3.; in caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società mette a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

4.6 Delibere-quadro

4.6.1. Il Consiglio di Amministrazione o gli organi da esso delegati possono adottare – nel rispetto delle regole previste dalla presente Procedura - delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee, da concludere con determinate categorie di Parti Correlate, specificate di volta in volta.

Per insieme di operazioni omogenee, si intendono più operazioni conseguenti ad un medesimo contratto o impegno irrevocabile a concludere un contratto nonché ad un medesimo ordine di acquisto.

Le delibere-quadro devono avere una efficacia non superiore ad un anno e devono:

- riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- prevedere una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

4.6.2. Qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera-quadro superi le soglie di rilevanza di cui all'art. 3.1.2. della Procedura, l'adozione della delibera-quadro comporta la pubblicazione del documento informativo di cui al punto 5 della Procedura.

4.6.3. Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le regole della presente Procedura. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente punto 4.6.2. non sono computate ai fini del cumulo previsto al punto 5.2. della Procedura.

5. INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società predispose un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento ("Documento Informativo").

5.2. La Società predispose il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate al punto 3.1.2. della Procedura, rilevando ai presenti fini anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere, mentre non si considerano le operazioni escluse ai sensi del punto 1.1.

5.3. Fermo quanto previsto dall'articolo 17, MAR, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, **entro sette giorni** dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

5.4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal precedente punto 5.2., il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico **entro quindici giorni** dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

5.5. Nei termini sopra previsti ai punti 5.3 e 5.4 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori indipendenti, ovvero del Comitato, del collegio sindacale e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento, motivando tale scelta.

5.6. Qualora, in relazione ad un'operazione "di maggiore rilevanza", la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 6 e 7, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal punto 5.1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili; ove la Società pubblichi le predette informazioni in documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

5.7. La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati ai punti 5.1, 5.2, 5.5 e 5.6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

5.8. La Società, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del TUF, fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole Operazioni "di maggiore rilevanza" concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Ai fini che precedono, l'informazione sulle singole Operazioni "di maggiore rilevanza" può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei punti 5.1, 5.2 e 5.6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

5.9. In relazione alle Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard qualificabili come Operazioni "di maggiore rilevanza", in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti dai precedenti punti da 5.1. a 5.7., fermo il disposto dell'art. 17, MAR, la Società:

- i) comunica alla Consob, entro il termine indicato al precedente punto 5.3., la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni dal precedente punto 5.8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente punto.

5.10. Nel caso di Operazioni con Parti Correlate soggette agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'art. 17 MAR, il comunicato deve contenere, in aggiunta alle informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta normativa, le informazioni elencate all'art. 6 del Regolamento.

6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1. Controllo sul rispetto della Procedura

La conformità della Procedura ai principi contenuti nel Regolamento ed il loro rispetto da parte di Elica sono oggetto di vigilanza da parte del Collegio Sindacale della Società, il quale ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, codice civile ovvero dell'art. 153 TUF.

6.2. Adozione e modifica delle procedure

6.2.1. La presente Procedura e le relative modifiche, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Elica, previo parere motivato favorevole degli Amministratori Indipendenti.

6.2.2. Annualmente e comunque in caso di cambiamenti nelle leggi e nei regolamenti in materia, il Consiglio di amministrazione valuta l'opportunità di apportare modifiche alle Procedure.

6.2.3. La presente Procedura e le relative modifiche, sono pubblicate senza indugio sul sito internet di Elica, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

6.3. Entrata in vigore

6.3.1. Le disposizioni di cui alla presente Procedura si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011, fatto salvo quanto di seguito precisato.

6.3.2. Le previsioni di cui ai punti da 5.1 a 5.8. della Procedura si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2010, fatta eccezione per quelle relative al cumulo delle Operazioni, previste al punto 5.2. della Procedura, che si applicano con riferimento alle operazioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Con riguardo all'art. 6 del Regolamento, richiamato al punto 5.10 della Procedura, si applica la normativa transitoria stabilita da Consob per l'entrata in vigore.

Allegato A – Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento valgono le seguenti definizioni:

Parti correlate

Un soggetto è parte correlata a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
 - (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
 - (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
 - (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
- Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Allegato A.1 - Tipologia delle Parti Correlate

Alla luce dei criteri descritti all'Allegato A, la Società ha individuato le seguenti tipologie di Parti Correlate:

1. Amministratori, Sindaci e altri dirigenti con responsabilità strategiche di Elica;
 - 1.1. stretti familiari dei soggetti di cui sub 1.;
 - 1.2. entità nelle quali uno dei soggetti di cui sub 1. o 1.1. esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.
2. Soggetto controllante (direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone) di Elica;
 - 2.1. stretti familiari del soggetto di cui sub 2.;
 - 2.2. entità nelle quali uno dei soggetti di cui sub 2. o 2.1. esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.
3. Società controllanti (direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone) di Elica;
 - 3.1. Amministratori, Sindaci e altri dirigenti con responsabilità strategiche delle società controllanti di cui sub. 3;
 - 3.2. stretti familiari dei soggetti di cui sub 3.1.;
 - 3.3. entità nelle quali uno dei soggetti di cui sub 3.1. o 3.2. esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.
4. Società soggette a comune controllo con Elica.
5. Società controllate da Elica e joint venture in cui Elica è partecipante.
6. Società soggette a influenza notevole di Elica.

Allegato B - Tipologia Operazioni

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società individua i seguenti tipi di operazione come attività ordinaria e di finanziamento dell'attività ordinaria:

Tipo operazione
<ul style="list-style-type: none">- Acquisto, cessione, alienazione di: prodotti finiti, semilavorati, materie prime.- Concessione a clienti di dilazioni di pagamento e/o di finanziamenti finalizzati all'acquisto di prodotti finiti e semilavorati.- Stipula di accordi con fornitori relativi a: concessione di anticipi, dilazioni di pagamento e/o finanziamenti finalizzati all'acquisto di materie prime e semilavorati.- Acquisto di servizi utilizzati nell'attività operativa, anche in favore di società controllate e collegate.- Acquisto e cessione di disponibilità liquide equivalenti.- Acquisto, cessione e alienazione di attività/passività correnti (inclusi i crediti tributari e gli strumenti finanziari negoziati con finalità di copertura dei rischi di cambio e di tasso di interesse e contratti a termine su divise).- Acquisto, cessione e alienazione di attività immobilizzate non correnti disponibili per la vendita.- Sottoscrizione di contratti di leasing automobilistico e strumentale.